

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 265

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Cecchetto, Bet, Bisaglia, Dolfin, Pan, Sandonà, Zecchinato, Barbisan e Vianello

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 maggio 2024.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Relazione:

Il gemellaggio rappresenta la stipulazione ufficiale di un'unione fra due o più comunità (province, città metropolitane, comuni, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni) allo scopo di collaborare in diversi settori come ad esempio quello politico, economico, sociale, educativo e culturale. Il gemellaggio consente alle municipalità di inserirsi all'interno di sistemi relazionali di dimensione internazionale poiché costituisce uno strumento utile a stabilire e mantenere rapporti duraturi nel tempo, creando una rete di legami diffusa tra paesi appartenenti anche a Stati diversi. In aggiunta, il gemellaggio, coinvolgendo direttamente i cittadini, promuove il dialogo interculturale, lo scambio di conoscenze, esperienze e valori, permettendo un arricchimento reciproco.

Con la presente proposta di legge, la Regione del Veneto, al fine di promuovere forme di collaborazione con realtà territoriali ed economiche di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici, favorisce e sostiene i gemellaggi, anche attraverso l'istituzione di un apposito registro regionale dei gemellaggi finalizzato a favorirne la conoscenza.

In riferimento al testo di legge:

- l'articolo 1 esplicita le finalità della proposta;
- l'articolo 2 prevede la concessione di contributi a enti territoriali veneti per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi;
- l'articolo 3 dispone l'istituzione di un elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione;
- l'articolo 4 prevede, con la clausola valutativa, la trasmissione alla commissione consiliare competente di una relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, con cadenza biennale;
- l'articolo 5 disciplina la norma di prima applicazione;
- l'articolo 6 contiene la norma finanziaria con cui si dà atto che gli oneri derivanti dall'applicazione della legge sono quantificati in euro 100.000.

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI

Art. 1 - Finalità.

- 1. La Regione del Veneto, in conformità con l'articolo 18 della legge regionale statutaria n.1 del 17 aprile 2012, promuove forme di collaborazione con realtà territoriali di altri Paesi finalizzate a favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici.
- 2. A tal fine la Giunta regionale favorisce e sostiene, nel rispetto dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3", i gemellaggi tra enti territoriali locali del Veneto ed esteri.

Art. 2 - Concessione di contributi.

- 1. La Giunta regionale concede contributi a enti territoriali locali del Veneto per sostenere proposte progettuali che favoriscano la nascita di nuovi gemellaggi, coerentemente con le finalità di cui all'articolo 1.
- 2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3 - Elenco dei gemellaggi.

- 1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura regionale competente, l'elenco dei gemellaggi degli enti territoriali veneti e ne disciplina il funzionamento.
- 2. Al fine di garantire accessibilità e trasparenza, l'elenco di cui al comma 1 è pubblicato in apposita sezione del sito web istituzionale della Regione.

Art. 4 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale allo scadere del secondo anno seguente all'entrata in vigore della presente legge e poi con decorrenza biennale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.

Art. 5 - Norma di prima applicazione.

1. Nelle more della definizione della disciplina di cui all'articolo 2 della presente legge, in tema di criteri e modalità di concessione dei contributi per gemellaggi, continua a trovare applicazione la disciplina come definita dalle leggi regionali che già prevedono, per le rispettive finalità, l'istituto del gemellaggio.

Art. 6 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 02 "Cooperazione territoriale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026, la cui dotazione è incrementata riducendo di pari importo le risorse del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026.

INDICE

Art. 1 - Finalità	3
Art. 2 - Concessione di contributi.	
Art. 3 - Elenco dei gemellaggi.	3
Art. 4 - Clausola valutativa	
Art. 5 - Norma di prima applicazione.	
Art. 6 - Norma finanziaria	